



## COMUNE DI MALE

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

### COPIA

#### SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

#### ATTO DI DETERMINAZIONE N. 112 / SEG DEL 23/12/2020

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BPE E DEI SERVIZI COMPRENSIVI CONNESSI ALLA DITTA CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA VIA NOBEL 19 – P.IVA 00464110352. PERIODO 1° GENNAIO 2021 E FINO AL 30 GIUGNO 2021. CIG: Z3C2FF2074

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 39 bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm. prevede che per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:

a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

- b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti precedentemente richiamati;
- che il successivo 2° comma della richiamata L.P. 23/1990 prevede altresì che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto sopra disposto, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;
- che in attuazione di quanto previsto al comma 1 – lett. a) dell'art. 39bis della L.P. 23/1990 e ss.mm., l'art. 39bis della L.P. 16 giugno 2006 n. 3, successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 27.12.2012 n. 25, ha disposto che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti svolga i propri servizi a favore dei soggetti sopra richiamati (quindi anche i comuni in quanto enti pubblici operanti sul territorio provinciale), operando come centrale di committenza.

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni.

Visto che in attuazione di quanto sopra richiamato l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento aveva sottoscritto con CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Reggio Emilia via Nobel 19 – specifica Convenzione che disciplinando le condizioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante BPE e dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di tecnologie informatiche, strumento in scadenza a far data 31.12.2020.

Dato atto come questo Ente, seppur informalmente, aveva espresso interesse a che la Provincia gestisse direttamente e con forme nuove il servizio anche per ns. conto con decorrenza 01.01.2021, nuova opportunità che come da nota prot. n. D319/2020/782671/3.5-2020-LM/STF/SF/If dd. 03.12.2020 non si concretizzerà nei termini vero che la Provincia di Trento per il tramite di Trentino Sviluppo Spa non sarà in grado di estendere detto servizio anche ai Comuni e Comunità, ma solo per se stessa e per gli altri enti e società di sistema.

Considerato che se questioni di carattere operativo e giuridico hanno bloccato detto iter il Comune deve comunque assicurare il servizio con continuità tanto da aver ritenuto, in attesa che nel medio periodo la Provincia apra ai Comuni, di affidare direttamente il servizio sempre a CIRFOOD anche fuori convenzione e ciò per un periodo di 6 mesi, giudicato termine ragionevolmente congruo anche in epoca Covid per rientrare nel sistema unico provinciale.

Dato atto come in tal senso tramite MEPAT si è formalizzato in data odierna l'ordine n. 5000283036 di acquisto di n. 1815 ticket mensa al prezzo di € 5,4808 cadauno, oltre ad IVA, prezzo che conferma quello da Convenzione che prevedeva un ribasso del 4,98% rispetto al valore nominale del buono pasto.

Precisato in particolare che come già successo in regime di proroga generale causa contenzioso il fornitore uscente si obbliga appunto alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa nella misura richiesta con gli ordinativi e nei termini precisati dalla vecchia Convenzione confermandone gli effetti.

Evidenziato ancora come la predetta Convenzione rientra tra i provvedimenti adottati per il rispetto delle disposizioni in materia di spending review come previste all'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n. 135 in quanto attivata

con ditta che opera nell'ambito del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione a livello provinciale.

Considerato che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Dato atto come per l'affido dell'incarico in oggetto, stante la necessità di perfezionare l'ordine ed il relativo impegno di spesa sull'anno 2021, pur necessario riferirsi alle disposizioni del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135, che ha introdotto vincoli puntuali nelle modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si ritiene di procedere mediante trattativa privata mirata trattandosi di procedura di affido a carattere provvisorio e di limitato valore economico perfezionata con soggetto di cui si conosce la qualità del servizio offerto perché già in essere, tanto da non necessitare l'introduzione di procedure o sussidi nuovi.

Richiamata la deliberazione n. 307 dd. 13.03.2020 della G.P. di Trento, con ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2" ove così si dispone:

### *3.2. Il principio di rotazione negli affidamenti diretti di servizi e forniture*

*Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, L.P. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della L.P. n. 23/1990 (47.000,00.- euro). La stessa categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3.”.*

Dato atto come è intervenuto per l'affidamento a CIRFOOD non si è proceduto alla verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 in quanto certificati per l'iscrizione MEPAT e suo mantenimento.

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari, che in termini procedurali ed operativi, derivante per il Comune di Malé.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.08.2021.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020, prot. n. 28/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per l'anno 2020;

## **D E T E R M I N A**

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, a CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Reggio Emilia via Nobel 19 – p.iva 00464110352, la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante BPE e dei servizi comprensivi connessi, per il periodo 1 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 al costo di 10.345,50 IVA 4% compresa.
2. Di evidenziare come il presente provvedimento rispetti le disposizioni in materia di spending review come previste all'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012 n. 135 in quanto il rapporto è attivato con ditta che opera nell'ambito del mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione a livello provinciale.
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, trova imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità per una spesa quantificata nell'importo di €. 10.345,50.- come da ordine d'acquisto n. 5000283036.
4. D'impegnare la spesa di Euro 10.345,50.- come descritto nel prospetto a margine della presente determina.

5. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
  6. Di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
  7. Di stabilire che l'assegnatario dell'incarico incaricato (identificato con il CIG: Z3C2FF2074) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
  - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I<sup>o</sup> comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. Di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria ed affari generali.

Malé lì, 23/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to dott. Giorgio Osele*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2021	CAP 1233/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01021.01.0001233174	42991	5.295,50
U	2021	CAP 1433/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI	01031.01.0001433174	42991	600,00
U	2021	CAP 1633/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO	01061.01.0001633174	42991	950,00
U	2021	CAP 3133/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	03011.01.0003133174	42991	500,00
U	2021	CAP 9633/174 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	09051.01.0009633174	42991	3.000,00

Malé lì, 23/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to dott.ssa Daniela Bezzi*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele